

Codice A1617A

D.D. 5 febbraio 2025, n. 87

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Istanza di Autorizzazione in seconda variante di interventi sottoposti a vincolo idrogeologico inerenti la "Realizzazione di pista pastorale di accesso agli alpeggi Selletta, Wan e Werch in Comune di Rimella (VC)", già autorizzata con parere n. 56643 del 05/12/2018 rilasciato dal Settore Tecnico Regionale Vercelli Biella e successiva autorizzazione di perizia di variante con..



ATTO DD 87/A1617A/2025

DEL 05/02/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Istanza di Autorizzazione in seconda variante di interventi sottoposti a vincolo idrogeologico inerenti la “Realizzazione di pista pastorale di accesso agli alpeggi Selletta, Wan e Werch in Comune di Rimella (VC)”, già autorizzata con parere n. 56643 del 05/12/2018 rilasciato dal Settore Tecnico Regionale Vercelli Biella e successiva autorizzazione di perizia di variante con D.D. 711/A1617A/2023 del 05/10/2023 del Settore Tecnico Piemonte Nord - Richiedente: Associazione Monterosa Foreste (P. IVA 02249740024).

Visti:

- l’istanza di autorizzazione dell’Associazione Monterosa Foreste, pervenuta al Settore scrivente in data 16/12/2024 prot. n. 212863, per il progetto di “Realizzazione di pista pastorale di accesso agli alpeggi Selletta, Wan e Werch in Comune di Rimella (VC)”, già autorizzata con parere n. 56643 del 05/12/2018 rilasciato dal Settore Tecnico Regionale Vercelli Biella e successiva autorizzazione di perizia di variante con D.D. 711/A1617A/2023 del 05/10/2023 del Settore Tecnico Piemonte Nord, su superfici di cui al foglio 19, partt. 65, 70, 71, 72, da 101 a 107, da 121 a 125, da 127 a 130, da 153 a 162, 189, da 191 a 195, da 197 a 201, da 225 a 227, 229, 230, 239, da 242 a 244, 266, da 268 a 271, 298, da 300 a 303, 360, 361, da 365 a 369, 375, al foglio 20, partt. 2, 3, 4 e 8, al foglio 21, partt. 2, da 4 a 9, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 35 e 37, e al foglio 23, part. 2 del N.C.T di Rimella (VC);
- la nota prot. n. 217155 del 20/12/2024 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;
- la nota prot. n. 217142 del 20/12/2024 di richiesta del parere sugli aspetti geologici di competenza inviata al Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;

Preso atto:

- del verbale del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 22/01/2025 con nota prot. n. 9470 e conservato agli atti del Settore A1617A, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

- del verbale di istruttoria tecnica forestale del 29/01/2025, conservato agli atti del Settore A1617A, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile sotto l'aspetto forestale ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati e ai sopralluoghi effettuati finalizzati a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico e forestale delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al NCT del Comune di Rimella (VC) ai seguenti fogli:

- Foglio 19 particelle 65, 70, 71, 72, da 101 a 107, da 121 a 125, da 127 a 130, da 153 a 162, 189, da 191 a 195, da 197 a 201, da 225 a 227, 229, 230, 239, da 242 a 244, 266, da 268 a 271, 298, da 300 a 303, 360, 361, da 365 a 369, 375;
- Foglio 20 particelle 2, 3, 4 e 8;
- Foglio 21 particelle 2, da 4 a 9, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 35 e 37;
- Foglio 23 particella 2;

- la superficie complessiva interessata è di circa di 25.393 m², dei quali circa 11.568 m² totalmente boscata, con una movimentazione di terra pari a circa 20.205 m³;

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi, dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi opera finanziata ai sensi del PSR 2014-2020, operazione 7.6.1, e di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Si deroga dall'obbligo del rimboschimento previsto dall'art. 9 della l.r. 45/1989 o al versamento del corrispettivo, in quanto l'intervento ricade nel caso di esclusione previsto dal comma 4, lettera a), dello stesso articolo, trattandosi di un'opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvopastorale del territorio;

Si deroga dall'obbligo della compensazione di cui all'art. 19 della l.r. 4/2009, considerato che l'art. 8, comma 1 del d.lgs. 34/2018 stabilisce che costituiscono trasformazione del bosco gli interventi non ricompresi nel comma 1 dell'art. 7 del medesimo D. Lgs., tra cui si annoverano la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvopastorali;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'Associazione Monterosa Foreste per il progetto "Realizzazione

di pista pastorale di accesso agli alpeggi Selletta, Wan e Werch in Comune di Rimella”, già autorizzata con parere n. 56643 del 05/12/2018 rilasciato dal Settore Tecnico Regionale Vercelli Biella e successiva autorizzazione di perizia di variante con D.D. 711/A1617A/2023 del 05/10/2023 del Settore Tecnico Piemonte Nord, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore regionale Tecnico Regionale Biella Vercelli prot. n. 9470 in data 22/01/2024 e nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere forestale espresso dal funzionario del Settore scrivente in data 29/01/2025 che si riportano integralmente;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, l'Associazione Monterosa Foreste per il progetto "Realizzazione di pista pastorale di accesso agli

alpeggi Selletta, Wan e Werch in Comune di Rimella”, già autorizzata con parere n. 56643 del 05/12/2018 rilasciato dal Settore Tecnico Regionale Vercelli Biella e successiva autorizzazione di perizia di variante con D.D. 711/A1617A/2023 del 05/10/2023 del Settore Tecnico Piemonte Nord su superfici di cui al foglio 19, partt. 65, 70, 71, 72, da 101 a 107, da 121 a 125, da 127 a 130, da 153 a 162, 189, da 191 a 195, da 197 a 201, da 225 a 227, 229, 230, 239, da 242 a 244, 266, da 268 a 271, 298, da 300 a 303, 360, 361, da 365 a 369, 375, al foglio 20, partt. 2, 3, 4 e 8, al foglio 21, partt. 2, da 4 a 9, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 35 e 37, e al foglio 23, part. 2 del N.C.T di Rimella (VC) subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni di cui al parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli in data 22/01/2025 ed al parere forestale del 29/01/25 che si riportano di seguito integralmente:

Parere geologico di competenza del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, prot. n. 9470 del 22/01/2025:

- 1) i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018;
- 2) in corso d’opera dovrà essere verificata la stabilità di tutti i pendii, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche e, se del caso, l’eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- 3) occorrerà attenersi a quanto contenuto negli elaborati n. A “Relazione tecnico descrittiva”, del dicembre 2024, a firma dell’ing. Andrea Zamperone e “Relazione di Stabilità dei Tornanti «T2» e «T3»”, del dicembre 2024, a firma del dott. geol. Devis Ferraris;
- 4) sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sui pendii;
- 5) i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo; il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili ed il materiale in eccedenza dovrà essere conferito presso discariche autorizzate;
- 6) qualora, in corso d’opera, si verificano movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto oggetto di autorizzazione, e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geotecnici del caso da parte del professionista incaricato atti a verificarne la loro stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto. In fase costruttiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato nel progetto definitivo-esecutivo presentato dovrà essere comunicata al progettista di riferimento, per le rispettive competenze, il quale dovrà prevedere gli accorgimenti del caso.

Parere forestale del 29/01/2025 a firma del funzionario incaricato per l’istruttoria:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra;
2. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati nel progetto di variante, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell’entità dell’ulteriore variante;
3. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
4. tutte le superfici d’intervento dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
5. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella ed al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi opera finanziata ai sensi del PSR 2014-2020, operazione 7.6.1, e di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Si deroga dall'obbligo del rimboschimento previsto dall'art. 9 della l.r. 45/1989 o al versamento del corrispettivo, in quanto l'intervento ricade nel caso di esclusione previsto dal comma 4, lettera a), dello stesso articolo, trattandosi di un'opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvopastorale del territorio;

Si deroga dall'obbligo della compensazione di cui all'art. 19 della l.r. 4/2009, considerato che l'art. 8, comma 1 del d.lgs. 34/2018 stabilisce che costituiscono trasformazione del bosco gli interventi non ricompresi nel comma 1 dell'art. 7 del medesimo D. Lgs., tra cui si annoverano la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvopastorali;

La presente autorizzazione:

- 1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o

modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere istruttorio parte integrante del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro